

Ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022

Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 1° febbraio 2022 al n. 182;

Visto l'articolo 38 (*Rimodulazione delle funzioni commissariali*) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante *Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 201, n. 130;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato “decreto legge”;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (*Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

Preso atto che con ordinanza n.130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il Testo Unico della ricostruzione privata;

Ritenuto necessario introdurre una disposizione per armonizzare le disposizioni di cui al citato Testo Unico con quelle previste dalle ordinanze vigenti sino alla data del 31 dicembre 2022, in coerenza con il principio di imparzialità a cui deve attenersi l'attività della pubblica amministrazione ed evitare trattamenti differenziati per fattispecie analoghe finalizzate a garantire il ripristino del patrimonio immobiliare esistente alle condizioni precedenti alla data del sisma;

Ritenuto necessario, altresì di fissare nuovi termini per la presentazione delle istanze per la riparazione degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti;

Preso atto del perdurare delle contingenti difficoltà operative e della situazione di difficoltà dal punto di vista progettuale e sulla cantierizzazione degli interventi segnalate dai professionisti e dalle imprese operanti nella ricostruzione accentuate dalle numerose scadenze conseguenti agli adempimenti connessi o complementari alla ricostruzione privata;

Ritenuto pertanto necessario armonizzare le suddette scadenze relative agli adempimenti inerenti la presentazione delle domande finalizzate al mantenimento dei benefici assistenziali nonché quelle legate alle manifestazioni di volontà per la ricostruzione degli edifici danneggiati individuando un nuovo termine per entrambe le fattispecie, nonché per analogo motivo prevedere la proroga del termine per l'applicazione alternativa del prezzario regionale di riferimento, quella relativa ai termini del cosiddetto SAL straordinario nonché quella relativa ai termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee;

Considerato che a decorrere dalla data del 1 gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione private è utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata Ge.Di.Si.;

Ritenuto pertanto necessario sospendere la presentazione delle istanze di contributo ed ogni connesso adempimento, al fine di garantire il necessario completamento della funzionalità del nuovo sistema informatico, dal 1° al 16 gennaio 2023;

Vista l'ordinanza n.104 del 29 giugno 2020, con la quale sono state stabilite le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undecies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge giugno 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, della richiamata ordinanza n.104 del 2020, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 117 del 2021 e dall'articolo 6, comma 3 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, il quale stabilisce che “I comuni beneficiari del contributo sono comunque tenuti ad avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi proposti entro il 30 giugno 2022”;

Ritenuto necessario, in considerazione della oggettiva impossibilità dei Comuni di rispettare il predetto termine di avvio della esecuzione dei lavori a causa della situazione generatasi nel mercato dell'edilizia, anche a causa del difficile reperimento delle materie prime, nonché del notevole incremento delle attività di gestione e programmazione dei lavori pubblici connesse al PNRR, particolarmente gravose soprattutto per i piccoli comuni meno strutturati dal punto di vista delle risorse umane, di accogliere le istanze, adeguatamente motivate, di proroga per i tempi strettamente necessari al completamento degli interventi;

Ritenuto inoltre necessario aggiornare l'elenco degli interventi riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 2 alla ordinanza n.104 del 2020;

Tenuto conto che, a seguito di motivate richieste pervenute da parte di alcuni Comuni destinatari dei contributi, alcuni interventi sono stati oggetto di rimodulazione, così come risultante dalle schede tecniche aggiornate inviate dai medesimi Comuni e riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato alla presente ordinanza, assunto al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0035471-P-29/12/2022;

Visto l'articolo 12 dell'Ordinanza 109 del 2020, che integra l'art.13 dell'Ordinanza n. 95 del 2020 prevedendo che nel quadro economico di ogni singolo intervento possa essere inserita una percentuale pari massimo al 10% “per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale”;

Ritenuto necessario, ai fini di una migliore pianificazione logistica, poter disporre di un complesso di risorse da destinare alla individuazione di sedi scolastiche alternative e alle connesse spese logistiche, in un periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, nel limite massimo del 10% dell'importo dei lavori relativi al complesso degli interventi affidati ad uno stesso soggetto attuatore”;

Ritenuto di adeguare la normativa prevista per la ricostruzione dei manufatti cimiteriali alle disposizioni previste dell'art.12 del decreto legge 186 del 2016;

Ritenuto inoltre, in considerazione della contingente situazione economica di prevedere un aumento delle rate stabilite dall'ordinanza n.59 del 31 luglio 2018 previste per la restituzione delle somme conseguenti a provvedimenti di revoca del contributo per la ricostruzione previste dello stesso provvedimento;

Raggiunta l'Intesa nella Cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022 da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, nonché della regione Umbria con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

DISPONE

Art. 1

(Disposizioni transitorie e di coordinamento con il Testo Unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022)

1. Con riferimento ai procedimenti amministrativi connessi alla ricostruzione privata non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2022, i soggetti interessati hanno facoltà, su esplicita richiesta all'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste nel Testo Unico della Ricostruzione Privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2023, finalizzate a garantire il ripristino del patrimonio immobiliare esistente alle condizioni precedenti alla data del sisma.
2. L'Ufficio speciale della ricostruzione dà seguito alla richiesta entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, tenendo conto delle indicazioni contenute nella specifica circolare interpretativa commissariale

Art. 2

(Termine per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi)

1. Il termine relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, è fissato alla data del 31 dicembre 2023.

Art. 3

(Proroga per la presentazione delle Manifestazioni di volontà prevista dall'art. 9 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020)

1. Le manifestazioni di volontà di cui al comma 2, dell'art.9, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante "Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata", si intendono validamente presentate ove inoltrate e completate entro il termine del 31 gennaio 2023.
2. Sono esentati dalla presentazione della manifestazione di volontà di cui al precedente comma le domande di contributo inerenti gli edifici pertinenziali, di cui al comma 2 dell'art. 11 del Testo Unico approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.

Art. 4

(Proroga termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee)

1. Il termine già previsto dal comma 2 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, relativo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 e al comma 14 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è fissato alla data del 31 dicembre 2023.

Art. 5

(Proroga del termine per l'applicazione alternativa del prezzario regionale di riferimento)

1. Nelle more dell'espletamento dei compiti assegnati all'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 1, della medesima ordinanza di cui sono prorogati i termini non oltre il 31 dicembre 2023.

Art. 6
(Proroga termini SAL straordinario)

1. La disposizione di cui all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, che ha introdotto il "SAL straordinario" al fine di corrispondere alle straordinarie criticità derivanti dall'eccezionale aumento dei costi delle materie prime, è prorogata al 31 dicembre 2023. Tale misura è alternativa alla disposizione di cui al comma 4, dell'art. 73 del Testo Unico approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.

Art. 7
(Presentazione della domanda semplificata di cui al comma 1 bis, dell'art. 2, dell'ord. n. 123 del 2021)

1. Le domande semplificate di rilascio del contributo di cui all'art.2, comma 1 bis, dell'ordinanza commissariale n. 123, trasmesse oltre il termine del 20 dicembre 2022, previsto dal comma 1 del medesimo articolo 2, si intendono validamente presentate ove inoltrate entro la data del 31 dicembre 2022. Nell'ipotesi in cui non risulti rispettato il suddetto termine, le condizioni di cui al comma 1 dell'art.2 dell'ordinanza commissariale n.123 si intendono rispettate qualora, entro la data del 31 gennaio 2023, le domande siano presentate complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa.

Art. 8
(Operatività della piattaforma GE.DI.SI)

1. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione private è utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata Ge.Di.Si..

2. È sospesa la presentazione delle istanze di contributo ed ogni connesso adempimento, al fine di garantire il necessario completamento della funzionalità del nuovo sistema informatico, dal 1° al 16 gennaio 2023.

Articolo 9
(Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021)

1. Il termine già previsto dal comma 5 bis dell'art.13 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, come introdotto dall'articolo 14 dell'ordinanza 120 del 2021, già prorogato alla data del 30 giugno 2022 dall'art. 15 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, e alla data del 31 dicembre 2022 dall'art. 2 della Ordinanza n. 127 del 1 giugno 2022, è stabilito alla data del 31 dicembre 2023. Conseguentemente le disposizioni previste dal richiamato comma 5 bis dell'art. 13 dell'ordinanza n. 116 del 2021 restano valide sino alla nuova data individuata.

Articolo 10
(Termine per l'avvio dei lavori di cui previsti dall'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020)

1. Ai Comuni, di cui all'allegato alla presente ordinanza, beneficiari dell'assegnazione dei contributi di cui all'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020, che per cause ostative che hanno

oggettivamente determinato una temporanea impossibilità di attuazione degli interventi, è concesso il termine indicato in allegato al fine di procedere all'avvio dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 11 **(Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022)**

1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza 128 del 13 ottobre 2022 le parole "20 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "20 febbraio 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine il Commissario, con proprio provvedimento, individua la Regione cui conferire l'incarico di coordinamento".
2. All'art. 3, comma 5 dell'ordinanza 128 del 13 ottobre 2022 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole "31 marzo 2023".

Articolo 12 **(Superamento dei motivi ostativi successivi al decreto di rigetto già intervenuto nel corso dell'anno 2022)**

1. Fermo restando il termine di 150 giorni decorrente dalla data del provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, già previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021, le integrazioni alle domande per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, per le quali nel corso dell'anno 2022 sia spirato il suddetto termine di 150 giorni, si intendono validamente presentate se depositate entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Articolo 13 **(Modifiche all'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020)**

Il comma 2 dell'articolo 13 *"Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici"* dell'Ordinanza n.95 del 20 marzo 2020, integrato dall'articolo 12 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020, è sostituito dal seguente:

"2. La percentuale di cui al precedente comma è elevata al 10% dell'importo dei lavori relativi al complesso degli interventi finanziati ad uno stesso soggetto attuatore per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale di ciascun intervento".

Sono abrogate eventuali disposizioni, anche contenute nelle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, in contrasto con la previsione come sopra modificata.

Articolo 14 **(Ricostruzione manufatti cimiteriali)**

1. Negli interventi di ricostruzione post-sisma 2016, di loculi, cappelle edicole e manufatti funerari situati nei cimiteri dei comuni di cui all'allegato 1-2-2bis al decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189, lo stato legittimo del manufatto è comprovato ai sensi dell'art.9 bis del DPR 6 giugno 2001,

n.380, e ad essi si applica il principio di conformità all'esistente di cui all'art.12 del decreto legge 189 del 2016 non essendo classificabili come interventi di nuova costruzione. In considerazione della particolare criticità ed urgenza di tali interventi, ai sensi di quanto previsto dall'art.11 comma 2 del decreto legge n.76 del 2020, tali interventi possono essere realizzati anche in deroga alle disposizioni sanitarie vigenti previste dalla normativa cimiteriale.

Articolo 15
(Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018)

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 al comma 3, il numero "24" è sostituito con "48"

Articolo 16
(Efficacia)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it);
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0035471-P-29/12/2022

Al Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

SEDE

Al Direttore Generale
Dott.ssa Claudiana Di Nardo

SEDE

Al Dirigente del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Deborah Giraldi

SEDE

Oggetto: Ordinanza n. 104 del 29/06/2020 “Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti”.

PROPOSTA TEMPI MAX DI PROROGA UTILI PER DARE AVVIO AI LAVORI - RELAZIONE

Con riguardo all'oggetto, il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento di erogazione del finanziamento di cui all'ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020, con riferimento alla scadenza del **30 giugno 2022**, data entro la quale, ai sensi dell'articolo 2 della succitata ordinanza e successive integrazioni riportate nelle OO.CC. 117/21 e 123/21, i comuni sono stati chiamati a dare avvio ai lavori oggetto del finanziamento in argomento, ha ritenuto opportuno fare un breve prospetto di sintesi dello stato di attuazione di quei comuni che alla data odierna NON hanno dato seguito all'inizio delle lavorazioni, previsto per l'ultima data utile del 30 giugno 2022, e hanno invece richiesto ulteriore periodo di proroga a causa del permanere delle motivazioni che ne hanno rappresentato impedimento di esecuzione.

Con riferimento all'Ordinanza Commissariale n.104 del 29 Giugno 2020 richiamata in oggetto che specifica le modalità di assegnazione dei contributi previsti dal decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123 recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”;

Con riferimento in particolare all' art. 2, c. 2, della richiamata O.C. n.104 del 2020, secondo il quale i comuni beneficiari del contributo avrebbero dovuto iniziare l'esecuzione dei lavori entro un anno dalla pubblicazione dell'O.C. stessa;

Con riferimento a numerose richieste di proroga trasmesse dai comuni beneficiari;

la struttura commissariale Sisma 2016, nella persona del Commissario Avv. Giovanni Legnini, dalla pubblicazione dell'ordinanza, ha ritenuto necessario prorogare per due volte il termine di scadenza per l'inizio dei lavori, in considerazione dell'oggettiva impossibilità dei Comuni di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

rispettare i termini a causa dei molteplici elementi contingenti.

L'emergenza epidemiologica da COVID-19, il notevole incremento delle attività di gestione e programmazione dei lavori pubblici connesse al PNRR, che hanno gravato soprattutto sui piccoli comuni, le difficoltà ad individuare ditte esecutrici a seguito di dinamiche connesse ai benefici introdotti dall'art. 119 del DL n. 34/2020 (ecobonus e superbonus) e le mutate condizioni del mercato dell'edilizia e conseguente aumento dei prezzi, sono le principali motivazioni che hanno determinato la necessità di prorogare i termini indicati nell'O.C. 104/2020 dapprima alla data del 31 dicembre 2021, con l'O.C. n. 117 del 07 luglio 2021, art. 3 c. 1 lettera a), successivamente alla data del 30 giugno 2022 con l'O.C. n. 123 del 22 dicembre 2021, art. 6 c. 3.

Alla scadenza del 30 giugno 2022 un numero limitato di comuni beneficiari (elencati nella tabella allegata) ha presentato richiesta di ulteriore proroga sia per il permanere delle motivazioni sopra richiamate che per altre specifiche.

Con riferimento al quadro evidenziato in tabella allegata, in cui sono riportate in sintesi le motivazioni di richiesta proroga presentate dai comuni alla data di ultima scadenza utile del 30 giugno 2022, lo stato attuale, come comunicato nei giorni del 23 e 27 dicembre dai comuni beneficiari, risulta essere cambiato e molte problematiche, relative soprattutto ad approvazioni progetti, nulla-osta di enti, disponibilità di imprese, risultano oggi superate.

Alla luce di questo, i comuni beneficiari con note acquisite ai protocolli di seguito indicati:

- Amatrice CGRTS-A-35081 del 23/12/2022;
- Appignano del Tronto CGRTS-A-35081 del 23/12/2022;
- Arrone CGRTS-A-35058 del 23/12/2022;
- Civitella del Tronto CGRTS-A-35003 del 23/12/2022;
- Colledara CGRTS-A-35096 del 23/12/2022;
- Pietracamela CGRTS-A-35122 del 23/12/2022;
- Poggiodomo CGRTS-A-35204 del 27/12/2022;
- Polino CGRTS-A-35071 del 23/12/2022;
- Sant'Anatolia di Narco CGRTS-A-35029 del 23/12/2022;
- Scheggino CGRTS-A-35123 del 23/12/2022;
- Serravalle di Chienti CGRTS-A-35024 del 23/12/2022;
- Urbisaglia CGRTS-A-35255 del 27/12/2022;

hanno richiesto un tempo max di proroga per dare avvio ai lavori dei relativi interventi.

In aggiunta a quanto sopra esposto, i comuni sotto elencati hanno comunicato inoltre le seguenti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

richieste di variazione su interventi e importi programmati:

- Colledara (TE) richiede lo stralcio dell'intervento n. 2 denominato "*Riparazione immobile ERP*" (importo di finanziamento €121.388,00) e il trasferimento di parte della somma corrispondente a coprire i costi revisionati dell'int. 1, denominato "*Realizzazione della nuova tettoia della tribuna del campo sportivo*" (importo di finanziamento € 55.000,00) che dal Q.T.E. del progetto definitivo-esecutivo il costo è aumentato a € 95.499,75, e dell'int. 3 denominato "*Lavori di riparazione della sede comunale*" (importo finanziamento € 23.180,00) in corso di esecuzione e i cui costi sono aumentati a € 33.600,00;

- Polino (TR) richiede lo stralcio dell'intervento n. 1 denominato "*Centro di prima accoglienza*" (importo di finanziamento €10.000,00) e il trasferimento della somma corrispondente a coprire i costi revisionati dell'intervento n. 2 denominato "*Centro polifunzionale*" (importo di finanziamento € 40.000,00) che dal Q.T.E. del progetto definitivo-esecutivo il costo è aumentato a € 50.000,00;

Alcuni Comuni, nella relativa nota inviata, di richiesta tempo max di proroga, hanno indicato un numero di giorni superiore a 180. Questi nello specifico sono Urbisaglia (360gg) ed Arrone (240gg). Il primo, perché il finanziamento richiesto si inserisce in un finanziamento complessivo di 2,2 mln di € e, come da cronoprogramma indicato nella nota acquisita al prot. n. CGRTS-A-35255 del 27/12/2022, l'inizio dei lavori è previsto non prima di dicembre 2023; il secondo, per la motivazione addotta di Variante al PRG.

Tenuto conto delle richieste avanzate da tutti i comuni e delle motivazioni relative, preso atto che, dalle richieste di proroga trasmesse e dalle molteplici intercorse telefonate degli ultimi due mesi, nessuno dei comuni ha accennato prima alla necessità di richiedere tempi superiori a 180gg, considerate inoltre le dimensioni contenute degli interventi, il sottoscritto responsabile del procedimento per quanto sopra illustrato esprime parere favorevole ad una proroga dei termini per dare avvio alle lavorazioni non superiore ai 180gg a decorrere dalla pubblicazione della stessa.

Si riporta di seguito Tabella allegata con indicati i tempi max di proroga proposti.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento eventualmente necessario porgendo distinti saluti.

Roma, 28.12.2022

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Enrico Rotini

documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

ENRICO ROTINI

CN = ROTINI ENRICO
O = Ordine degli Architetti PPC di Milano
T = Architetto
SerialNumber = TINIT-RTNNRC69A19A515O
C = IT
Data e ora della firma: 28/12/2022 19:28:50



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Reg	Comune	Intervento	Motivazioni di Proroga	Tempi richiesti
ABRUZZO	1 Civitella del Tronto (TE)	1 Lavori di riqualificazione aree e spazi aperti del centro storico Costo 200.000 €	Ritardi nelle procedure di acquisizione dei nulla-osta (Paesaggistico)	15gg
	2 Colledara (TE)	2 Int. 1 – Realizzazione nuova tettoia campo sportivo Costo 55.000	Carenza di personale; Priorità a scadenze PNRR; Nuove disposizioni C.d.A.; Revisione prezzi; Causa Revisione Prezzi e aumento costo intervento a 95.000€ si richiede trasferimento di 40.000€ da int. 2 a int. 1	90gg
		3 Int. 2 – Riparaz. Immobile ERP Costo 122.000 €	Richiesta di stralcio intervento con trasferimento fondi a intervento 1 e intervento 3 (in fase di esecuzione)	90gg
	3 Pietracamela (TE)	4 Struttura antisismica centro comunale emergenze 200K	Avvicendamento nuovo Resp. Servizio Area Tecnica; Priorità a scadenze PNRR; Acquisizione pareri Enti sovraordinati	10gg
LAZIO	4 Amatrice (RI)	5 Messa in sicurezza strada Colli - Diga Scandarello Costo 200.000 €	Ritardi nelle procedure di acquisizione del nulla-osta Paesaggistico.	30gg
MARCHE	5 Appignano del Tronto (MC)	6 Demolizione e ricostruzione di immobile da destinare a edilizia agevolata per giovani coppie; Costo	Difficoltà per problematiche burocratiche riscontrate nella compra-vendita; Ricorso Gruppo Consiliare "La Lanterna"	30gg
	6 Serravalle di Chienti (MC)	7 Int. 1 – Edificio socio-culturale.	Problematiche per Superbonus 110%; Priorità a scadenze PNRR; Ritardi nell'acquisizione nulla-osta paesaggistico; Ritardi per congruità USR;	90gg
		8 Int. 2 – Manto stradale zona Acquapagna	Problematiche per Superbonus 110%; Priorità a scadenze PNRR; Ritardi nell'acquisizione nulla-osta paesaggistico; Ritardi per congruità USR;	90gg
		9 Int. 3 – Copertura edificio Comm.le fraz. Cesi	Problematiche per Superbonus 110%; Priorità a scadenze PNRR; Ritardi nell'acquisizione nulla-osta paesaggistico; Ritardi per congruità USR;	90gg
	7 Urbisaglia (MC)	10 Scuola materna "Giannelli" e centro culturale Costo 200.000	Intervento cofinanziato per un costo totale di 2,2 mln di €; dimensioni troppo grandi per rispetto scadenze	180gg



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Reg	Comune	Intervento	Motivazioni di Proroga	Tempi richiesti
UMBRIA	8 Arrone (TR)	11 Int.1 – Centro Prima Accoglienza Costo 80.000	Necessità di variante al PRG e ritardi nei riscontri da Regione; difficoltà approvvigionamento materie prime	180gg
		12 Int. 2 – Campo calcio /padel e piscina Costo 120.000 €	Ritardi nell'approvaz. Prog. esecutivo; difficoltà approvvig. materie prime	120gg
	9 Norcia (PG)	13 Int. 1 - completamento illuminazione pubblica	Ricorso Consiglio di Stato del proprietario; Lunghi tempi esproprio x P.U.;	180gg
	10 Poggiodomo (PG)	14 Area verde e sportiva zona parco geologico Costo 200.000 €	Difficoltà ad individuare ditte esecutrici con aumento prezzi in atto; impresa affidataria ha declinato incarico; Comune commissariato fino giugno 2022; Nuovo RUP da 1 ottobre; Scadenze PNRR.	120gg
	11 Polino (PG)	15 Int. 1 – Centro prima accoglienza Costo 10.000 €	Richiesta di eliminazione intervento e trasferimento importo su intervento 2	
		16 Int. 2 – Centro polifunzionale Costo 40.000	Difficoltà ad individuare ditte esecutrici con aumento prezzi in atto	90gg
		17 Int. 3 – Museo dell'Appennino 40K	Difficoltà ad individuare ditte esecutrici con aumento prezzi in atto	90gg
	12 S. Anatolia di Narco (PG)	18 Int. 1 – Centro Comunità Costo 140.000	Per mutate condizioni del mercato dell'edilizia e del conseguente aumento dei prezzi.	90gg
		19 Int. 2 – Sito Media Val Cesana Costo 60.000 €	Per mutate condizioni del mercato dell'edilizia e del conseguente aumento dei prezzi.	90gg
	13 Scheggino	Int. 1 – Centro di comunità 40K	Per mutate condizioni del mercato dell'edilizia e del conseguente aumento dei prezzi.	180gg
	14	Int. 2 – impianti sportivi 100K	Per mutate condizioni del mercato dell'edilizia e del conseguente aumento dei prezzi.	180gg
	15	Int. 3 – Sito Media Val Cesana 60K	Per mutate condizioni del mercato dell'edilizia e del conseguente aumento dei prezzi.	180gg